

La seduta comincia alle 16,05.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 gennaio 1998.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Andreatta, Armaroli, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Iotti, Lumia, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Saonara, Schmid, Sinisi, Turco, Veltroni e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono diciannove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 16 gennaio 1998, il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi degli articoli 154, comma 1, e 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura):

S. 2910 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti

per gli accertamenti in materia di produzione lattiera » (*approvato dal Senato*) (4454) — parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e XIV.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

Modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 16 gennaio 1998 si è convenuto che il seguito dell'esame della proposta di legge n. 244 ed abbinate — Misure per la prevenzione della corruzione — avrà luogo nella seduta di mercoledì 21 gennaio, a partire dalle ore 12.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Discussione della domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti (Doc. IV, n. 11-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autoriz-

zazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti.

La Giunta propone il diniego dell'autorizzazione nei confronti dell'onorevole Cesare Previti.

Collegli, per cortesia.

(Contingentamento dei tempi dell'esame - Doc. IV, n. 11-A).

PRESIDENTE. Ricordo che, sulla base del calendario predisposto a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 gennaio 1998, il tempo complessivo riservato all'esame del Doc. IV n. 11-A è di 8 ore, ripartite nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;
tempo per il gruppo misto: 45 minuti; tempo per richiami al regolamento: 10 minuti;
tempi tecnici per le operazioni di voto: 5 minuti;
tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti;
tempo per i gruppi: 4 ore e 55 minuti (15 minuti a ciascun gruppo più 1 ora e 45 minuti da ripartire in proporzione alla consistenza numerica);
tempo aggiuntivo per il gruppo di appartenenza del deputato interessato: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 13 minuti; CDU: 8 minuti; SI: 8 minuti; minoranze linguistiche: 5 minuti; patto Segni-liberali: 5 minuti; la rete: 3 minuti (altri: 4 minuti).

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

sinistra democratica-l'Ulivo: 59 minuti;
forza Italia: 1 ora e 17 minuti (compresi 30 minuti aggiuntivi);
alleanza nazionale: 41 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 35 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 34 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 28 minuti;

CCD: 26 minuti;

rinnovamento italiano: 25 minuti.

Ai relatori di minoranza è attribuito un tempo di 10 minuti ciascuno.

(Discussione - Doc. IV, n. 11-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, Carmelo Carrara.

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che sto per illustrare compendia le varie posizioni emerse nell'ambito della maggioranza che ha votato nel senso del diniego dell'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

Per sgomberare il campo da qualsiasi questione va detto che l'oggetto della presente procedura non è assolutamente relativo alle modalità di eseguibilità della richiesta misura cautelare, ma riguarda la questione che l'Assemblea deve sciogliere circa non tanto la legittimità della scelta della misura cautelare quanto la fondatezza o meno del provvedimento e ciò perché l'infondatezza può venire in considerazione come indice del suo carattere persecutorio.

La Giunta ha ritenuto che la Camera non solo possa, ma addirittura debba entrare nel merito del procedimento, verificando quali siano i passaggi interni al procedimento stesso, nonché i dati esterni dai quali si può ricavare il *fumus persecutionis*, che non è una scoperta di questo Parlamento, ma che ha costituito la motivazione per numerosissimi dinieghi di autorizzazione a procedere. Esso è stato definito dalla dottrina come la serie di

elementi e di indizi che possono fare ritenere che l'accusa sia stata richiesta falsamente contro il parlamentare per colpirlo nella sua attività politica o che comunque si procede contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche.

Pertanto la domanda dovrà essere respinta se verrà ritenuto sussistente un intento persecutorio, se cioè verrà riconosciuto che dietro la richiesta ci sarebbero finalità politiche e che il procedimento risulterebbe sviato rispetto alla sua funzione tipica. In tal senso il diniego dell'autorizzazione è a salvaguardia del libero esercizio delle funzioni parlamentari, che potrebbe essere compromesso dalla malignità e dall'accanimento dell'accusa.

Nel caso di specie, limitatamente alla cosiddetta «vicenda Squillante» appare chiaro quale sia, in carenza di qualsiasi esigenza di cautela processuale (per l'inesistenza del pericolo di fuga e di possibilità di inquinamento di fonti probatorie, rappresentate maggiormente dagli accertamenti bancari acquisiti agli atti e dalla deposizione della Ariosto, raccolta nelle forme dell'incidente probatorio), l'accanimento dei giudici di Milano. Invero, da un lato si pretende l'arresto di Previti, immaginato come autore mediato della corruzione, e dall'altro si coinvolge Silvio Berlusconi, come regista e finanziatore di tale corruzione in un impianto accusatorio che finora ha retto sulla competenza di Milano per la *vis attractiva* costituita dall'ipotesi accusatoria (non dimostrata alla Giunta perché non sono stati allegati atti e documenti in tal senso) del falso in bilancio attribuito a società del gruppo Fininvest che sarebbero state le casseforti dalle quali, poi, sarebbero stati alimentati i conti di Previti per le conseguenti corruzioni.

Questa accusa, non supportata innanzi alla Giunta da alcuna documentazione e portata avanti nei confronti del Previti con procedimento custodiale, potrebbe sicuramente arrecare un danno di immagine, oltre che politico, agli esponenti di forza Italia.

Ma l'eccesso di zelo della procura di Milano è censurabile anche in ordine alla qualificazione giuridica delle fattispecie contestate. Invero, che vi sia stato un particolare accanimento nei confronti del Previti ed una evidente strumentalizzazione della misura cautelare si ricava sia dalle ultime esternazioni apparse sulla stampa del procuratore Borrelli, il quale sulla vicenda ha invitato il Parlamento a dare un segnale di moralità, in tal modo decampando non solo dal suo ruolo professionale, ma ponendosi anche come soggetto politico che affida messaggi ai *media*, sia dall'ennesimo provvedimento restrittivo emesso dallo stesso GIP nei confronti di Squillante, sia pure nella forma meno grave degli arresti domiciliari. Ciò va sottolineato se si pensa che l'ennesimo provvedimento custodiale nei confronti del dottor Squillante è stato un provvedimento ad orologeria, depositato e messo in esecuzione a tre giorni dal momento in cui il Parlamento doveva esprimere la sua decisione e se si tiene pure presente, in riferimento alle esternazioni del procuratore Borrelli, che tutto il Parlamento, nonché il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno etichettato questa uscita del procuratore di Milano quanto meno come molto inopportuna.

Non può in alcun modo sottacersi che l'ambito della valutazione spettante alla Camera non è una rivisitazione della decisione dell'organo giudiziario con la pretesa di surrogarsi all'ordine giudiziario stesso, ma è una valutazione *incidenter tantum* ai fini della verifica di quello che è stato definito come il *fumus persecutionis* che va ravvisato ogni qualvolta nei confronti di un parlamentare gli organi inquirenti agiscono in violazione della legge processuale o sostanziale o eludendo lo spirito della stessa legge, i principi della Carta costituzionale o delle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano. È attraverso questi parametri ermeneutici che si è orientata la Giunta e che, secondo noi, deve orientarsi l'Assemblea nella decisione che prenderà domani.

Va innanzitutto osservato che, per quanto riguarda il primo capo di imputazione, l'accusa non ha specificato fino ad oggi quali siano gli atti che sarebbero stati oggetto degli accordi corruttivi né le persone che avrebbero compiuto tali atti né i luoghi in cui essi sarebbero stati compiuti né i tempi della presunta azione criminosa. In ordine all'imputazione *sub b*) (per intenderci, la vicenda IMI-SIR), non si ha assolutamente certezza sul tempo dell'accordo corruttivo tra l'imputato Rovelli e gli avvocati senza mandato giudiziale né sui tempi dei successivi accordi tra costoro e i magistrati che avrebbero fatto mercimonio del loro ufficio.

Va invece rilevato che i momenti per stabilire i collegamenti temporali e per individuare le condotte c'erano, se è vero, come è vero, che vi sono stati circa dieci giudizi (fra primo e secondo grado, Cassazione e Corte costituzionale) e se della vicenda si sono occupati decine di magistrati, non soltanto al momento decisionale, ma anche nella fase propedeutica. Alludo alla contestata fase della Cassazione là dove si stabilì l'improcedibilità del ricorso da parte IMI quando vari « fogliettisti » della Cassazione si occuparono della vicenda e comunque non ne vennero sicuramente coinvolti in un impianto accusatorio in cui anche il dato della presunta scomparsa della procura *ad litem* da parte dell'IMI viene portato sicuramente a supporto della stessa intelaiatura accusatoria della procura di Milano.

Quanto alle irregolarità procedurali, vanno sicuramente segnalate. Mi riferisco innanzitutto all'utilizzazione di un'intercettazione ambientale mai avvenuta, al fine di radicare la competenza territoriale-funzionale dell'autorità giudiziaria di Milano e di sostenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il giudice Rossato, autore del provvedimento custodiale emesso nei confronti di Pacifico e Squillante, ha anche verificato « l'autenticità » dell'intercettazione — in realtà inesistente — e persino « la veridicità della riproduzione » di una conversazione mai « inter-

cettata », perché si trattava semplicemente di una conversazione, anzi di brani di conversazione origliati da un ufficiale di polizia giudiziaria a cui sotto il profilo della valenza probatoria il nostro codice di procedura penale riconosce un valore, un *pondus* probatorio molto vicino allo zero. Invece è stata fatta passare con una valenza probatoria l'intercettazione telefonica, un fatto che tale assolutamente non era ma che è stato sicuramente grave, secondo quanto assumono la stessa procura della Repubblica e l'ufficio del GIP di Milano perché è stato proprio questo dato su cui la Corte di cassazione ha avallato l'affermazione della competenza territoriale-funzionale della procura della Repubblica di Milano.

Altra censura è certamente quella della violazione delle prerogative parlamentari sancite dall'articolo 68 della Costituzione, con specifico riferimento al divieto di intercettazione di conversazioni ma anche, secondo una costante giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte costituzionale, di acquisizione di tabulati riepilogativi nonché di sequestro di documentazione bancaria.

Non può poi essere trascurato che gli inquirenti milanesi, non solo il *pool* ma anche il giudice Rossato, sono stati in un certo senso condizionati nel portare avanti il provvedimento cautelare da un inserimento di prospettive di carattere privatistico. Nel caso del *pool* di Milano si trattava di prospettive di carattere economico, mentre, nel caso del GIP Rossato, del fatto che lo stesso Rossato insieme al PM Boccassini era stato accusato dal deputato Previti in epoca *ante acta* all'emissione della prima richiesta di custodia nei confronti dell'onorevole Previti per una denuncia inoltrata dallo stesso prima al Consiglio superiore della magistratura, in data 30 giugno (sempre a proposito della falsa intercettazione al bar Mandara) e successivamente per un'altra denuncia inoltrata alla procura della Repubblica di Brescia. Quanto poi all'ipotesi delittuosa, di cui al caso *sub A*), va osservato che la testimonianza dell'Ariosto (« abbracciata » a 360 gradi dal GIP Rossato) sugli atti di

causa che vanno sottoposti a vaglio critico, è crollata su molte circostanze relative ai tempi e ai luoghi della consumazione dei fatti e anche alle modalità delle progettate azioni criminose.

A nulla è valsa la prospettazione difensiva che è stata completamente ignorata e che era costituita, fra l'altro, dalla produzione di circa cento dichiarazioni raccolte dalla difesa di Previti, ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Così come avevo prima esposto in merito alla vicenda IMI-SIR, il *pool* prima, ma neanche il giudice per le indagini preliminari dopo, ha elevato censure circa irregolarità formali né tanto meno vizi determinati da contrarietà al proprio dovere d'ufficio da parte dei magistrati.

In sostanza, quindi, tutti i provvedimenti decisorii, presi da parte dei giudici che in vari gradi di giudizio si sono occupati della vicenda, hanno prodotto — per esplicita ammissione degli inquirenti — dei provvedimenti decisorii fondati nel merito e corretti nella forma, anche se il *pool* ha elevato alcune censure in merito ai fatti che erano propedeutici al procedimento e all'esito finale degli stessi procedimenti. A questo riguardo valga per tutti la seguente ipotesi, radicata non soltanto nel *pool* ma anche nel GIP, sia per stabilire e supportare l'impianto accusatorio sia per suffragare una presunta potenzialità di inquinamento di fonti probatorie: mi riferisco in particolare alla cosiddetta sottrazione della procura *ad litem* da parte dell'IMI, ipotizzando per tale sottrazione la responsabilità di pubblici ufficiali corrotti, quando invece vi è in atti la prova del mancato deposito della medesima procura da parte dei difensori IMI (peraltro, sul punto si sono già pronunciati con decreto di archiviazione, esaustivamente, i GIP Rotundo e Di Tommassi). Per come, peraltro, è stato acclarato dalla procura della Repubblica di Roma, già all'epoca in cui l'incarto processuale venne trasmesso ai magistrati del massimario per lo studio, le annotazioni sulla mancanza della procura alle liti già

esistevano sulla copertina del fascicolo e sul registro generale, né nella nota di deposito predisposta dai difensori dell'IMI figurava la voce relativa alla procura fra i documenti depositati.

Non può comunque non destare perplessità a questo riguardo il fatto che non figurò assolutamente contestata dai pubblici ministeri di Milano la ipotizzata sottrazione né sotto forma di furto, né di peculato, né di falso per soppressione; tutte ipotesi delittuose che avrebbero comunque radicato la competenza del tribunale di Roma.

Per quanto concerne le esigenze cautelari che il GIP non ha concretamente motivato in ordine a tutti quei requisiti che sono dettati dalla novella che ha ridisegnato l'articolo 274 del codice di procedura penale, va detto che in tema di misure cautelari — come è noto — il pericolo per l'acquisizione della genuinità della prova deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Non può certamente essere sintomo di inquinamento di fonti probatorie l'aver appreso dell'inizio del procedimento penale prima di averne avuto notizia ufficiale da parte della procura di Milano perché, per le risultanze, in assenza di dati oggettivi da cui risulti il tentativo di alterazione del quadro probatorio al fine di precedere l'intervento delle autorità inquirenti è circostanza del tutto priva di valore ai fini della configurabilità del pericolo concreto per la genuinità delle prove, soprattutto in un momento storico in cui il nuovo codice riconosce a ciascun indagato il diritto di essere informato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico; addirittura, ne fa obbligo — sia pure nella possibilità di secretazione — quando si procede per fatti di criminalità organizzata e di tipo mafioso.

Non residuano allora sicuramente le circostanze di cui all'articolo 274 del codice di procedura penale, lettera a); né, sotto il profilo indicato, le circostanze di

fatto da cui si possa desumere che la presunta attività di inquinamento probatorio sia imminente o in corso, perché questo è un requisito ulteriore che deve ricorrere per dar corso alla misura cautelare. Attività di inquinamento che non vi è mai stata e non vi è soprattutto neppure in questo momento, in cui Previti è al corrente già ormai da diversi mesi della richiesta di arresto che lo riguarda, e tanto più che almeno per l'ipotesi delittuosa di cui al capo *a)* dell'imputazione — cioè la vicenda Squillante — sono ormai decorsi i termini per l'espletamento delle indagini preliminari.

Sempre in ordine alla contestazione di cui al capo *a)*, quindi alla vicenda Squillante, Previti avrebbe corrotto, quale autore mediato, lo stesso Squillante e altro giudice allo stato non identificato, per conto di Silvio Berlusconi. Si è però completamente ignorato un dato, che era ormai riscontrato sia pure in negativo e cioè quello secondo il quale l'Ariosto aveva affermato che la cassaforte che doveva alimentare il quadro di corruzione era l'Efibanca di Roma. Le indagini preliminari hanno dimostrato che non solo presso Efibanca non vi erano conti della Fininvest o conti di Previti, ma anche che Efibanca non poteva avere alcun conto corrente o somma liquida prontamente disponibile, trattandosi di istituto di credito a medio termine.

Quanto alla verifica della genuinità, della trasparenza ed anche della gestione della fonte probatoria, nessuno si è preoccupato di dire che l'Ariosto è stata indagata proprio dal *pool* di Milano per bancarotta fraudolenta, nonché per estorsione e truffa ai danni dei Lloyds di Londra per simulata rapina nel suo esercizio commerciale e che all'epoca in cui iniziò la sua collaborazione con i pubblici ministeri di Milano versava in una situazione di particolare illiquidità a causa di debiti di gioco. È stata altresì accertata, per ammissione della stessa Ariosto anche nella fase dell'incidente probatorio, la famosa frase del pubblico ministero Da-

vigo che — a copertura della deposizione dell'Ariosto — avrebbe assicurato un'opera di ingegneria giuridica.

Nel corso dell'incidente probatorio l'Ariosto ha poi riferito di avere consultato negli uffici giudiziari elenchi di nomi di magistrati, di cui alla fine ha ricordato soltanto quello di Squillante; la procura di Milano ha completamente ignorato sia le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 38 sia — soprattutto — le denunce inoltrate da più parti, che in vari punti smantellavano l'assunto accusatorio dell'Ariosto.

Nella fattispecie contestata vi sono poi altre anomalie procedurali da parte del *pool*. È stata utilizzata come prova legale — lo ripeto — una intercettazione telefonica inesistente. Sotto il profilo della legittimità, poi, è opinabile il ricorso da parte del pubblico ministero di Milano ad un consulente tecnico per acquisire notizie utili circa la costituzione, la nascita e l'andamento gestionale di alcune società estere, facultando lo stesso consulente — senza l'esperimento di apposita rogatoria — addirittura alla visualizzazione di banche dati e facendo pervenire queste notizie senza alcun filtro al giudice per le indagini preliminari Rossato.

Sulla violazione delle prerogative *ex* articolo 68 della Costituzione ricordo ancora una volta come, per statuizione sia della Corte costituzionale (nel 1993) sia della Corte di cassazione, si è avuto modo di dibattere sulla possibilità di estendere la suddetta prerogativa non soltanto al divieto di utilizzazione di intercettazioni telefoniche *tout court*, ma anche all'acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico. Ciò, invece, è avvenuto, insieme con altre anomalie: mi riferisco all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche utilizzate nei confronti di Previti ed anche di altri parlamentari senza il rispetto delle norme del codice di procedura penale di cui all'articolo 270 (deposito delle intercettazioni acquisite in distinto procedimento penale).

Vi è poi un altro punto da asseverare. Il dubbio che su entrambe le fattispecie sia intervenuta la prescrizione. Non abbiamo dati certi sulla consumazione di

questi fatti, ancorati per l'ipotesi Squillante al 1986 e per la vicenda IMI-SIR al 1986-1994; nella prospettazione accusatoria (anche se non abbastanza supportata sotto il profilo del *pondus probatorio*) il giudice Verde si interessò in una delle fasi della vicenda processuale IMI-SIR. Quanto al 1994 (ma è un dato che non si capisce bene), al di fuori dell'erogazione (che non riguarda il momento della consumazione giuridica del reato), di quale parametro certo disponiamo per stabilire la data del commesso reato, ma soprattutto per stabilire secondo le modalità ed i tempi dell'accordo corruttivo se si tratti di corruzione propria, di corruzione impropria, di corruzione antecedente o susseguente rispetto al compimento di atti d'ufficio?

Allora, Presidente, siccome questa qualificazione giuridica è molto importante e poiché, sulla base della stessa impostazione accusatoria, il momento della consumazione del reato va sicuramente riferito ad un momento antecedente al decesso del Rovelli, avvenuto nel dicembre 1990, non vi è dubbio che non si può fare alcuna applicazione dell'articolo 319-ter del codice di procedura penale, perché l'accordo corruttivo è intervenuto in epoca *ante acta* e quindi non opera la punibilità nei confronti del corruttore Previti o altri, poiché per la successione delle leggi nel tempo e per il momento in cui questa norma è andata a regime abbiamo come data certa il febbraio 1992, un'epoca successiva sia all'accordo accusatorio, ipotizzato se non dalla prospettazione dei giudici di Milano, sia addirittura a qualsiasi altra ricostruzione, in quanto il momento dell'erogazione di soldi per Squillante e per Verde risale tutt'al più al mese di aprile 1991.

Allora, se così è, non vi è dubbio che, se si tratta di corruzione impropria, siamo davanti o ad una prescrizione sicuramente avvenuta oppure ad una prescrizione *in fieri*. In ogni caso, se si tratta di corruzione impropria, non è consentita dalla legge che governa le misure di custodia cautelare la richiesta di un provvedimento appunto di custodia cautelare in carcere.

Se invece ipotizziamo la corruzione propria e la spostiamo tutt'al più agli anni 1988-1989, siamo di fronte ad un caso di prescrizione che sta per intervenire; una prescrizione per la quale sicuramente, non potendo noi disporre di dati certi poiché le indagini preliminari per un caso sono chiuse e per l'altro stanno per concludersi — a tale riguardo non abbiamo prova che il GIP abbia autorizzato l'ennesima proroga che figura richiesta dalla procura della Repubblica di Milano —, ci troveremmo davanti ad una situazione di incertezza circa l'estinzione.

Per le considerazioni che precedono, signor Presidente, la Giunta ha valutato l'opportunità di preservare il *plenum* dell'Assemblea soprattutto che vi è stata una esasperazione accusatoria nella richiesta del giudice per le indagini preliminari di Milano di arresto nei confronti di Previti, di guisa che, non essendovi completa rispondenza tra la richiesta della misura cautelare ed i suoi archetipi legali, la Giunta a maggioranza ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Presidente, prima di utilizzare il tempo a mia disposizione, vorrei segnalare che, probabilmente per mia responsabilità, nello stampato vi sono alcuni errori, peraltro di non scarso rilievo, posto che le cifre sono sempre indicate in milioni mentre vanno intese in miliardi. Dico questo anche per rendere l'esatta oggettività della vicenda.

Vorrei altresì pregarla, allo scadere dei primi dieci minuti del tempo a disposizione dei relatori di minoranza, di avvisarmi poiché i successivi dieci minuti sono a disposizione dell'onorevole Meloni.

La parte minoritaria della Giunta ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari di Milano abbia disposto la misura cautelare personale in danno del-

l'onorevole Previti in modi giuridicamente corretti ed in assenza di intenti politici ovvero di persecuzione politica. Ha, quel giudice, adeguatamente valutato i fatti di gravità enorme (verosimilmente il fatto più grave di corruzione mai verificatosi nel corso della storia del nostro paese) pervenendo, di poi, a giuste determinazioni circa le esigenze cautelari.

Giova, ancorché per ampia sintesi, ripercorrere le vicende che hanno originato il processo in ordine al capo B) dell'imputazione, giacché le stesse appaiono più eloquenti di ogni causidica considerazione.

Nel 1979, il gruppo SIR-Rovelli versava in gravi difficoltà finanziarie. Le banche creditrici decisero pertanto, su invito governativo, di costituirsi in consorzio per tentarne il salvataggio. Fu all'uopo conclusa un'intesa negoziale tra le parti. A causa di assunte inadempienze rispetto a tali intese, la SIR convenne in giudizio l'IMI (capo consorzio) invocando un cospicuo risarcimento.

Il 31 ottobre 1986, il tribunale di Roma, presidente Filippo Verde, adottò una prima pronuncia parziale, riconoscendo il diritto della SIR al preteso risarcimento e disponendo il prosieguo della causa per la quantificazione del danno.

Pochi mesi dopo tale sentenza, il dottor Filippo Verde passò le vacanze di fine d'anno occupando più stanze di un lussuoso albergo di Lugano a spese dell'avvocato Attilio Pacifico, coimputato con l'onorevole Cesare Previti. Sempre a favore di Filippo Verde sono provati altresì versamenti per centinaia di milioni su conti svizzeri da parte dello stesso avvocato Pacifico, al quale — assai verosimilmente — la necessaria provvista venne fornita dall'onorevole Previti (a tale scopo nella relazione scritta indico il riferimento all'ordinanza del GIP di Milano).

Il 13 maggio 1989, il tribunale di Roma decise anche la quantificazione del danno (fissato in 750 miliardi) ma in circostanze assai particolari. Il dottor Verde non era più presidente del collegio avendo nel frattempo assunto l'incarico di capo ga-

binetto del Ministero di grazia e giustizia. In tale veste convocò il dottor Minniti, giudice noto per la sua integrità morale e per la sua competenza professionale, presso il Ministero per un'importante riunione. Il dottor Minniti fece presente che la convocazione cadeva nel giorno in cui avrebbe dovuto decidere la causa SIR-IMI, ma a causa delle insistenze del Verde, dovette raggiungere il Ministero.

Il dottor Minniti, peraltro, diede disposizioni alla dottoressa Campolongo di sostituirlo nel collegio e di non provvedere alla decisione. Il dottor Minniti, infatti, aveva già informato il presidente della Corte d'appello, dottor Sammarco, delle sue intenzioni di procedere ad una nuova consulenza in ordine alla quantificazione del danno, nutrendo riserve in ordine alla consulenza tecnica in atti.

Tornato dalla riunione presso il Ministero (tenuta con il dottor Verde e con il dottor Sammarco, e di cui non è rimasta traccia presso gli uffici di via Arenula) il dottor Minniti trovò una sgradita sorpresa: la causa era stata decisa ed in favore della SIR era stato liquidato un danno di 750 miliardi (non milioni, come si legge nella relazione).

La sentenza venne impugnata davanti alla Corte d'appello e qui riunita con lo « spezzone » deciso dal collegio presieduto dal dottor Filippo Verde che, nel frattempo, era pervenuto in Cassazione e qui cassato con remissione al giudice di secondo grado.

Dopo il passaggio della Corte d'appello, comunque favorevole alla SIR, ancorché con liquidazione diversa del danno (500 miliardi), il giudizio approdò nuovamente in Cassazione.

Qui si verificarono altri fatti francamente sconcertanti. Il ricorso dell'IMI, infatti, sarebbe risultato sprovvisto di procura speciale *ad litem*, circostanza questa che indusse l'IMI a presentare (riportiamo stralci della sentenza della Corte di cassazione, riprodotta nell'ordinanza del GIP di Milano) « nota sottoscritta dai tre avvocati presenti all'udienza nelle quali si affermava, tra l'altro, che la procura indicata nell'epigrafe del ricorso era stata

regolarmente rilasciata per autentica notarile Mario Lupi di Roma in data 6 dicembre 1990 ed era stata regolarmente depositata insieme al ricorso, alla copia della sentenza impugnata ed ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio» (nella relazione è riportato il passo della sentenza).

Per tale vicenda vennero presentate due querele contro ignoti da parte del presidente dell'IMI, dottor Arcuti, per il reato di cui all'articolo 490 del codice penale e la stessa, nonostante due provvedimenti di archiviazione (condotti al vaglio del giudice di legittimità), risulta ancora pendente.

La storia processuale proseguì nei termini che seguono e che riprendiamo dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Milano (ometto un passo per guadagnare tempo).

Pendendo il giudizio di Cassazione, il presidente designato, dottor Corda, venne sostituito dal presidente Brancaccio in seguito al curioso episodio che viene riportato nella mia relazione, alla quale rimando per una più rapida lettura.

Dopo la sostituzione del presidente Corda, il ricorso dell'IMI venne dichiarato inammissibile e la SIR poté incassare il risarcimento di circa mille miliardi, dei quali 650 miliardi di parte capitale.

Successivamente alla sentenza, circa il 10 per cento di tale capitale venne versato dagli eredi Rovelli agli avvocati Pacifico, Acampora e Previti, il quale, per parte sua, incassò 21 miliardi circa.

Gli eredi Rovelli della causale di tale cospicuo versamento hanno fornito versioni concordanti quanto inverosimili. Ha infatti sostenuto la vedova Rovelli che il marito Nino, in punto di morte (alla fine del 1990 e nell'imminenza di un delicato intervento chirurgico) le disse che, se fosse mancato, avrebbe dovuto corrispondere ad una richiesta di denaro che le sarebbe pervenuta da tale avvocato Pacifico.

Deceduto il Rovelli, infatti, l'avvocato Pacifico si presentò ai suoi eredi e chiese il versamento di 30 miliardi, preannun-

ciando analoghe richieste, puntualmente pervenute, da parte degli avvocati Acampora e Previti.

A proposito di quest'ultimo, così si esprime Felice Rovelli: «Anche Previti l'ho visto qualche mese dopo la morte di mio padre... Nel primo incontro Previti mi disse che il *debito* di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi. Anche a Previti non ho mai chiesto spiegazioni, poiché anche lì si trattava di pagare tutti gli impegni che mi venivano prospettati come assunti da mio padre, oppure rifiutarli. Anche Previti pochi giorni dopo la disponibilità liquida del denaro da parte della mia famiglia mi comunicò, vedendomi a Lugano, gli estremi del bonifico: 18 milioni di franchi svizzeri alla SBS Ginevra, riferimento del conto "Filippo"».

Né Pacifico, né Acampora e neppure l'onorevole Previti hanno mai fornito giustificazioni plausibili e credibili in relazione a versamenti di tali ingenti somme. L'onorevole Previti — in particolare — ha dichiarato ai magistrati che Nino Rovelli, prima di morire, gli affidò l'incarico fiduciario di operare versamenti in favore di alcuni soggetti che si è sempre rifiutato di indicare trincerandosi dietro il segreto professionale.

Al riguardo giova osservare: *a)* il segreto professionale costituisce argomento pretestuoso ed integra una difesa assai debole, giacché — se solo volesse — l'onorevole Previti potrebbe essere liberato dal vincolo deontologico con una semplice richiesta al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto; *b)* le dichiarazioni dell'onorevole Previti sono in palese contrasto con quelle (viceversa concordanti) rese dalla vedova Rovelli e da Felice Rovelli («Previti mi disse che il *debito* di mio padre nei suoi confronti era di circa 20 miliardi»); *c)* l'onorevole Previti ha dichiarato che fu Rovelli *junior* a rivolgersi a lui per confermargli il mandato fiduciario contratto con il padre, mentre Rovelli *junior* ha dichiarato che fu il Previti a rivolgersi a lui dopo la richiesta di denaro avanzatagli dall'avvocato Pacifico; *d)* l'onorevole Previti ha dichiarato di aver versato, in esecuzione del mandato ricevuto

dal Rovelli *senior*, deceduto nel 1990, una certa somma in favore di una società (la CODAVA) costituitasi nel 1994 (ricerchino i colleghi nella sua memoria le giustificazioni del Previti e le valutino da soli!); e) l'onorevole Previti assume di aver adempiuto ad un mandato fiduciario versando a più soggetti una ventina di miliardi, ma non ha mai presentato un resoconto al mandante, il quale, da parte sua, non ha dimostrato alcuna curiosità sui tempi, sui modi e sui termini dell'utilizzo di una somma così rilevante di sua proprietà (!); f) l'onorevole Previti ha mentito sulle circostanze (di non scarso momento ai fini della verosimiglianza del suo comportamento) sia ai giudici (ed era un suo diritto) sia alla Giunta per le autorizzazioni.

È quest'ultima una circostanza di gravità estrema, giacché l'onorevole Previti ha dichiarato il falso non come imputato bensì come deputato, non davanti ad un giudice, bensì davanti ai rappresentanti della volontà popolare, non per difendere se stesso, ma per sviare il corretto esercizio di un potere politico teso alla difesa della libertà della funzione parlamentare, condizione ineludibile per ogni democrazia.

Davanti alla Giunta l'onorevole Previti ha mantenuto il suo atteggiamento di reticenza, opponendo il suo « non ricordo » rispetto alla fonte dell'accredito di 1.800 milioni sul suo conto cifrato « Mercier », del 16 aprile 1991, riversato sui conti « Pavone » e « Pavoncella » del Pacifico e di qui pervenuti, per lire 500 milioni sul conto corrente svizzero « Master » di Filippo Verde.

Nulla dice, ancora, l'onorevole Previti, di credibile e di verosimile sulla somma di USD 434.404 (accreditata sul conto « Mercier » su disposizione di un soggetto sconosciuto) ed in pari data bonificata alla SBT di Bellinzona, la quale provvede a versarla sul conto « Rowena » di Renato Squillante.

A fronte di fatti, circostanze, atti, dichiarazioni di tale natura e contenuto, la maggioranza della Giunta ha ritenuto di riscontrare nel provvedimento custo-

diale disposto dal GIP un fine di persecuzione politica in danno dell'onorevole Previti.

Tale conclusione non può essere per nulla condivisa.

Sul piano dei principi la maggioranza dei componenti la Giunta assume infatti che il *fumus persecutionis* sia desumibile da ogni violazione della legge processuale o sostanziale riscontrabile nel processo portato al suo esame, giacché in esse violazioni si sostanzierebbe quell'accanimento investigativo idoneo a dare corpo e sostanza alla persecuzione medesima.

La conseguenza logica di tale principio è che la Giunta ed il Parlamento possono « processare il processo », possono assumere le vesti di giudice di gravame e di legittimità, possono, infine, opinare su valutazioni di stretta natura giurisdizionale, magari rilevando il *fumus* dal fatto che non la misura cautelare personale in carcere avrebbe dovuto essere adottata, bensì quella domiciliare, e magari, ancora, cassando la stessa pronuncia della Corte di cassazione — come pure propone (nella sostanza) il relatore di maggioranza — che ha giudicato in ordine alla competenza territoriale.

Il Parlamento, invece, ha compiti istituzionali non giurisdizionali ed è esso sede della vita politica, di guisa che... Siamo già quasi arrivati?

PRESIDENTE. Ha goduto di un prolungamento del tempo anche il relatore per la maggioranza.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Quanti minuti, Presidente?

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Come dicevo, di guisa che politici devono essere i suoi atti, le sue deliberazioni, le sue decisioni.

Questo impone l'equilibrio istituzionale costruito dalla nostra Costituzione, la quale, con l'articolo 68, affida al Parlamento il compito, tutto di natura politica,

di difendere la libertà del parlamentare nei limiti (e soltanto in questi limiti) in cui altro potere dello Stato, anziché il perseguimento dei fini giurisdizionali, persegua finalità di natura politica, giacché di tale natura sarebbero i provvedimenti di un giudice che sottoponga a processo un membro del Parlamento non per accertare verità e responsabilità, bensì per « colpirlo nella sua attività » di rappresentante del popolo.

Tralascio di leggere il resto della relazione e mi avvio a concludere.

Nulla vi è agli atti ed *aliunde* che possa ragionevolmente condurre il Parlamento a sottrarre l'onorevole Previti al processo e, in particolare, a quel provvedimento che un giudice della Repubblica, un giudice terzo al di sopra delle parti, ha assunto in suo danno.

Se non v'è persecuzione di natura politica, Cesare Previti diventa un cittadino che ha diritti e doveri analoghi a quelli di ogni altro suo concittadino.

Non v'è prerogativa fondata che egli possa invocare, ma soltanto un privilegio odioso, negato dalla nostra suprema legge e dai principi fondati di ogni democrazia.

Per queste ragioni con la presente relazione di minoranza si propone all'Assemblea il voto contrario alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, Relatore di minoranza. Faccio naturalmente riferimento alla relazione scritta presentata da me e dall'onorevole Bonito per tentare di sviluppare un breve ragionamento. Credo innanzitutto importante dare atto al relatore Carrara del fatto che, per lo meno sul piano delle enunciazioni, egli definisca la finalità della discussione odierna in termini corretti. A me sembra questo un punto assolutamente fondamentale, che voglio pertanto riprendere.

L'onorevole Carrara conferma quanto da tempo in dottrina e in giurisprudenza risulta ormai assolutamente non contro-

proprio in questo momento, in questa sede) non sempre è stato pacifico nelle deliberazioni delle Camere in tema di autorizzazioni a procedere. Comunque, come dicevo, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che l'Assemblea non è chiamata ad esprimere un giudizio sulla legittimità del provvedimento del giudice che dispone la misura cautelare, perché, se così facesse, assumerebbe la funzione del giudice del riesame, bensì deve accertare che la misura disposta non nasconda finalità politiche le quali, mentre da un lato svierebbero la funzione tipica del processo penale, dall'altro lato costituirebbero una lesione gravissima della funzione parlamentare.

In altre parole (sempre per utilizzare i concetti mediante i quali si articola il ragionamento dell'onorevole Carrara), si tratta di valutare non solo se l'accusa sia stata contestata falsamente ad un parlamentare per impedirne o in qualche modo limitarne l'attività politica, ma pure che non si proceda contro di lui con un rigore non giustificato o comunque in modo palesemente difforme rispetto all'applicazione delle normali regole processuali. Si tratta insomma di valutare se l'atteggiamento del giudice abbia assunto una funzione offensiva ordinata al fine di eliminare un avversario politico (si tratta ancora di parole del relatore per la maggioranza).

La tesi del collega Carrara però è proprio questa. A suo giudizio, appare chiaro l'accanimento dei giudici di Milano, tendente non solo a colpire l'onorevole Previti ma anche a coinvolgere l'onorevole Berlusconi. In definitiva, ci troveremo di fronte ad un'operazione politica ordita dai magistrati di Milano (dai PM innanzitutto, poi avallata dal GIP), volta a danneggiare una forza politica di opposizione attraverso il coinvolgimento dei suoi massimi esponenti e segnatamente con l'arresto — certamente clamoroso — dell'onorevole Previti ».

Come fa l'onorevole Carrara a giungere a tale conclusione? Il suo ragionamento passa in esame quello che egli definisce « il contesto storico-processuale » per for-

mulare una serie di osservazioni che attengono alla regolarità degli atti, alle valutazioni del giudice, all'asserita inosservanza di norme di legge e alla loro non corretta applicazione. Dalla valutazione degli atti del processo egli deduce l'intento persecutorio dei magistrati di Milano e conclude per il rifiuto dell'autorizzazione richiesta.

Naturalmente, come dicevo, non ho il tempo di esaminare il contenuto delle sue valutazioni e faccio riferimento alla relazione. Voglio invece proporre brevemente un ragionamento dal quale mi sembra di poter evidenziare una contraddizione che a me pare insanabile tra le premesse metodologiche corrette — ripeto, le sole sulle quali fondare la nostra discussione oggi — e il processo logico seguito per giungere alle conclusioni cui il relatore di maggioranza perviene.

L'onorevole Carrara assume nei confronti degli atti che sottopone alla sua valutazione l'atteggiamento tipico — vorrei dire — dell'avvocato difensore: mette in dubbio il quadro indiziario, asserisce la violazione delle norme, contesta l'esigenza delle misure cautelari, sceglie — come ogni buon difensore — i fatti e gli atti che servono alle sue tesi, trascurando gli altri. Se si confronta l'argomentazione della relazione di maggioranza con il contenuto della memoria difensiva dell'onorevole Previti, raccolta in un volume inviato a tutti i deputati, si può facilmente riscontrare come vengano percorsi gli stessi argomenti, ma soprattutto come medesima sia la logica ad essi sottesa. Abbiamo però appena detto che il compito di questa Camera è quello non di valutare la bontà delle tesi difensive quanto quello di ricercare l'intento persecutorio del giudice terzo che ha emesso il provvedimento. Ora, se da quelle tesi difensive vogliamo dedurre l'esistenza di tale intento persecutorio, noi dobbiamo necessariamente, direi costretti dalla forza della logica e della consequenzialità degli argomenti allegati, ricostruire un quadro che definire raccapricciante è un mero eufemismo. Il quadro è infatti il seguente: nasce, all'interno di forza Italia, una macchinazione

dovuta al fatto che l'avvocato Dotti è avversario politico dell'onorevole Previti; l'avvocato approfitta della contiguità dei rapporti con l'Ariosto, la ispira e la istruisce affinché accusi l'onorevole Previti; i due mettono insieme un racconto tanto fantasioso quanto calunnioso ma in qualche modo accorto, tanto che il giudice trova riscontri che in alcuni casi ritiene decisivi.

Si potrebbe osservare — è vero — che in fondo così accorto il racconto non è, visto che chi mette in moto questa straordinaria macchinazione non riesce a suggerire all'Ariosto nemmeno alcuni elementi per indicare le straordinarie particolarità della casa dell'onorevole Previti; ma questa macchinazione, per avere efficacia, deve incontrarsi con un'altra, quella dei magistrati di Milano, i quali, forniti di questa ghiotta occasione, si lancerebbero anima e corpo non solo ad assecondare gli intenti limitati di Dotti, che vuole evidentemente nuocere a Previti, ma partirebbero di qui per colpire a morte forza Italia e il suo leader.

Se le tesi del relatore sono vere, questo e solo questo può essere il quadro, che bisogna essere disposti ad accettare, entro il quale sarebbero nati il processo e la misura cautelare di cui discutiamo.

Possiamo discutere finché vogliamo sul piano teorico, come è stato fatto nel corso di questi giorni, se l'intento persecutorio possa essere desunto da atti dolosi o anche da atti riconducibili a colpa, errore, negligenza, imperizia. Ma nel caso concreto di cui stiamo parlando un siffatto castello non può essere costruito per errore, errore che sarebbe proprio sia del pubblico ministero sia del giudice. Se le valutazioni sono quelle della difesa dell'onorevole Previti, ci troviamo di fronte ad una volontà ferma e determinata, perfettamente consapevole, di colpire per fini diversi da quelli per i quali ha luogo l'azione penale.

Si badi che peraltro questo non basta perché, esaminando la precaria situazione economica della teste Ariosto, si giunge fino al punto di lasciare intendere che le sue affermazioni potrebbero derivare dal

fatto che settori dello Stato l'hanno sostenuta economicamente. Quali settori? I servizi, forse? Argomentazione abbastanza curiosa, visto che proprio in questi giorni si è dimostrato che se torbidi personaggi, in altro tempo in qualche modo legati ai settori dei servizi, hanno avuto un ruolo in questa vicenda, essi sono intervenuti per squalificare la Ariosto, come dimostra la pubblicazione, due domeniche or sono, del falso documento sui rapporti tra la teste e i servizi stessi.

In conclusione, colleghi, a fronte del quadro che emerge dal ragionamento, da nessun'altro fatto se non dal relatore e dall'onorevole Previti, a me sembrano chiari i corni dell'alternativa di fronte alla quale ci troviamo. Occorre scegliere. A me sembra che non vi sia traccia di persecuzione e nessuno riesca a descrivere atti che effettivamente possano essere indicati come persecutori, né che alcuno sostenga un ragionamento che in qualche modo avalli questa ipotesi.

Altri coimputati sono stati arrestati ed io non voglio usare questa argomentazione per affermare che vi è una esigenza di trattamento egualitario. Non è questo il punto. Vi è qualcosa di più. Se si ammette che si tratta di una macchinazione, di un intento persecutorio, bisogna che anche questi atti, anche le ordinanze di arresto degli altri coimputati vengano piegati all'esigenza della macchinazione e non già alle esigenze di carattere processuale. I coimputati sarebbero finiti in galera a causa delle finalità politiche dei giudici di Milano.

Altra questione riguarda l'abuso delle misure cautelari, di cui molto si è parlato in questi giorni. Credo che, se dobbiamo parlare di questo tema, non possiamo farlo in tale sede. Vi sono altri strumenti contro l'abuso delle misure cautelari; vi sono rimedi ordinari e rimedi legislativi. È questa, semmai, la sede per riflettere su tale punto. Ma guai ad usare una prerogativa parlamentare per scongiurare asseriti abusi nella custodia cautelare, perché ci porremmo in una situazione nella quale vi sarebbero cittadini di serie A e cittadini di serie B.

L'arresto di un parlamentare credo sia, colleghi, un fatto traumatico, che non esito a definire terribile. Non credo che noi siamo qui essenzialmente per questo. Può anche ripugnare il fatto che la misura cautelare in ipotesi possa in ogni caso colpire un innocente. Tuttavia, noi infligheremmo una colpa mortale alle istituzioni se negassimo l'autorizzazione senza indicare al paese con estrema chiarezza e sicurezza che quei giudici hanno agito in modo difforme rispetto al loro dovere. Se non siamo in grado di fare questo, la richiesta deve essere accolta (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e della sinistra democratica-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Miraglia Del Giudice.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Tratterei il problema in maniera un po' meno esasperata rispetto a quanto è stato fatto poc'anzi anche dai relatori di minoranza. Vi è un discorso che a mio avviso deve essere necessariamente affrontato, premettendo che io non penso affatto che vi sia un complotto da parte di chicchessia nei confronti di un parlamentare. È però opportuno valutare se vi siano gli elementi perché la Camera dei deputati conceda l'autorizzazione a procedere all'arresto di un suo rappresentante. Questo prevede infatti l'articolo 68 della Costituzione che, ci piaccia o no — potremo modificarlo in sede di revisione della Costituzione — non pone sullo stesso piano tutti i cittadini, se è vero che per un parlamentare è richiesta l'autorizzazione a procedere mentre, per esempio, per un appartenente ad un ordine professionale ciò non è previsto. Né può essere secondo me accettato quanto detto poco fa dall'onorevole Bonito e cioè che l'imputato, il deputato (come volete chiamarlo) Previti, abbia mentito in ordine a determinate situazioni. Non mi piace affatto che si prendano in considerazione queste motivazioni per giustificare poi una richiesta di procedere all'arresto, quasi ritenessimo che la menzogna, o il non dire la verità, da parte di un impu-

tato potesse essere un argomento per procedere al suo arresto. L'imputato — deputato o meno che sia — può dire quello che vuole e sarà il giudice a dover giudicare se le sue dichiarazioni siano o meno corrispondenti alla verità; ovviamente, alla verità processuale.

Occorre qui valutare se, di fronte ad un articolo 68 della Costituzione che prevede determinate prerogative per un parlamentare, vi siano o meno le condizioni affinché la Camera dei deputati dia l'autorizzazione a procedere all'arresto. In uno Stato di diritto, infatti — ed è bene non dimenticarlo —, l'indipendenza della magistratura è importante quanto la sovranità popolare rappresentata da un deputato eletto, appunto, dal popolo. Prima di dare l'autorizzazione a procedere all'arresto di un deputato occorre quindi verificare determinate condizioni, determinate situazioni. Se infatti i giudici avessero esagerato nell'adozione di misure cautelari, non è detto che un eventuale errore da parte loro debba essere esteso ad un altro soggetto, deputato o meno che sia. Sarebbe importante che le garanzie venissero estese ad altri soggetti, ma non per questo la Camera dei deputati deve acconsentire, autorizzando l'arresto, a portare avanti quello che può essere stato un errore — non parlo di complotto — da parte degli organi giudiziari.

Leggendo le carte dobbiamo allora capire con certezza se vi sia un'esigenza primaria, predominante, da parte dell'autorità investigativa, di privare della libertà personale un rappresentante del popolo, o se così non sia. Ed allora, leggendo le carte, si ritrovano motivi di perplessità sia sostanziale sia processuale che inducono chi vi parla a ritenere opportuno seguire il ragionamento dell'onorevole Carrara ed a votare quindi favorevolmente al diniego a concedere l'autorizzazione all'arresto del deputato Previti. In realtà, dal punto di vista della tassatività, leggendo i capi di imputazione, ma anche la memoria che il giudice per le indagini preliminari ha inviato al Parlamento a sostegno della richiesta di autorizzazione all'arresto, vi sono dati che non appaiono affatto chiari.

Non si parla con chiarezza di quando siano avvenuti gli episodi di corruzione; non si stabilisce il momento del contatto, quando esso sia avvenuto; non si stabilisce l'epoca del commesso reato, con tutto quello che ciò può determinare in termini di prescrizione, in termini di successione di leggi penali. Non dimentichiamo infatti che la punibilità per il corruttore, *ex* articolo 319-ter del codice di procedura penale è venuta con una legge del 1992 e se fosse accertato che tale condotta intervenne antecedentemente, come sembra comprovato da più parti, si sarebbe in questo caso in presenza di una corruzione impropria, probabilmente già prescritta dal decorrere del tempo.

Non si tratta quindi di considerazioni poco significative, ma che potrebbero far sì che il Parlamento autorizzi l'arresto di un proprio rappresentante per un reato di per sé prescritto. Ma vi sono anche motivazioni di carattere procedurale che la Camera dei deputati deve prendere in considerazione. Deve farlo perché è vero che la Camera non costituisce un organo giurisdizionale e quindi non può andare oltre il deliberato dei giudici di merito, ma se l'articolo 68 della Costituzione prevede determinate prerogative di un parlamentare è giusto che almeno si esamini se sussistano i presupposti per l'applicabilità di una misura cautelare nei confronti di questo parlamentare, indipendentemente dal fatto che essa sia stata concessa ad altri coimputati.

Ed allora, per l'articolo 274 del codice di procedura penale, la misura cautelare può essere concessa se sussistono determinati requisiti di ordine processuale, quali il pericolo di inquinamento delle prove o quello di reiterazione dei fatti (non prendo in considerazione il pericolo di fuga, perché, a detta del giudice delle indagini preliminari, questo pericolo non sussisterebbe nel caso in questione).

Mi preme prendere in considerazione il pericolo di inquinamento probatorio; basta leggere l'ordinanza del GIP che poi trasmette gli atti alla Camera dei deputati. Ebbene, si dice che tra la prima richiesta di arresto del deputato Previti e la se-